



Prot. N. (allegato a p.e.c.)
Class. 014-10
Fasc. 2021/5
Rif. Prot. n. 8657/2021

Pesaro, 24/03/2021

ORDINANZA N. 12/A/21 del 24/03/2021

OGGETTO: S.P. N° 32 PESARO MOMBAROCCIO .

Emissione ordinanza per limitazione della velocità massima a 70 e 50 km/orari, rispettivamente dal km 7+180 al Km 8+400 e dal km 13+600 al km 14+220, in entrambi i sensi di marcia per la presenza di cedimenti e degradi del piano viabile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ

PREMESSO che la P.O. 4.2 "Viabilità 1" ha formulato la proposta di seguito riportata:

"PREMESSO:

- Che la S.P. n. 32 Pesaro Mombaroccio presenta caratteristiche di strada extraurbana secondaria locale, a carreggiata unica con una corsia per ogni senso di marcia, con larghezza limitata che va da m. 6,20 a m. 6,50;
- Che il Codice della strada, nei tratti extra urbani, genericamente prevede una velocità massima di 90 km/h

CONSIDERATO che nel tratto specificato in oggetto della S.P. 32 Pesaro Mombaroccio , a causa di dissesti della sottofondazione stradale e della fondazione stradale si sono formati dei cedimenti e degradi superficiali della pavimentazione stradale, accompagnati anche da fessurazione longitudinale, che possono costituire una situazione di pericolo per la circolazione stradale in genere ed in particolare modo per i conducenti di ciclomotori e motoveicoli ,

RITENUTO che a seguito di quanto sopra esposto , non è possibile l'applicazione del limite massimo di velocità previsto, per le strade extraurbane locali, dell'art. 142 comma 1 del D. L.gs. 30/04/1992 n° 285 e s.m.i. è opportuno adottare limiti di velocità differenziati .

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO, il sottoscritto responsabile dell'Ufficio 4.2 "di Gestione della manutenzione – Viabilità 1"

PROPONE

Per i motivi sopra esposti, di limitare la velocità massima a 70 km/h dal Km 7+180 al km 8+400 e a 50 km/h dal km 13+600 al km 14+220. La strada attraversa il territorio del Comune di Pesaro e Mombaroccio."

CONSIDERATO che la situazione segnalata costituisce pericolo per la sicurezza della circolazione e per la pubblica incolumità;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;

VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.L.^{vo} del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.



- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante "*Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti*";
- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO

ORDINA

l'istituzione del limite massimo di velocità di 70 km/h dal 7+180 al km 8+400 e di limitare la velocità di 50 km/h dal km 13+600 al km 14+220 in entrambe le direzioni di marcia, a partire dalla data dell'ordinanza, la presente ha valore fino a provvedimento di revoca;

DISPONE

- La revoca, della precedente ordinanza n° 37/A/2016;
- Che l'esecuzione del presente provvedimento tramite installazione e la manutenzione della prescritta segnaletica è affidata all'Ufficio 4.2. "Manutenzione della viabilità 1" del Servizio Viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino;
- Che l'esecutività del presente provvedimento decorre dall'atto di collocamento della prevista segnaletica stradale, comprovato da apposito verbale redatto dal responsabile dell'Ufficio incaricato;

AVVERTE

- In caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza che la presente ordinanza
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente fino a provvedimento di revoca;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, c. 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 VIABILITA'

Dott. Ing. Mario Primavera
(Originale firmato digitalmente)